

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BORSARI, CARUCCI, D'ANGELOSANTE, DI VITTORIO BERTI
Baldina, SEMA e SOLIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1969

Misure per il riassetto normativo ed economico delle pensioni di guerra dirette e indirette

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 marzo 1968, n. 313, sul « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra », dovuta all'appassionato concorso di varie parti del Parlamento, ha consentito di avviare a soluzione importanti problemi di adeguamento economico e normativo. Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare che ha lasciato insolute grosse questioni normative impedendo altresì al Parlamento — per l'insufficienza degli stanziamenti disponibili in bilancio — di accogliere a pieno la giusta richiesta della categoria in ordine all'adeguamento economico.

Da tutto questo deriva l'esigenza di una rivalutazione del trattamento pensionistico — anche in relazione all'aumentato costo della vita che si è verificato in questi anni — nonché l'approvazione di un provvedimento che accolga le rivendicazioni così ampiamente fondate e giuste da rendere inaccettabile ogni ulteriore procrastinazione della soluzione.

I colleghi riconosceranno con noi, che il soddisfare le giuste richieste di questa be-

nemerita categoria di cittadini rappresenta il solo modo di dare ai medesimi una concreta prova di solidarietà.

Per ognuna delle rivendicazioni, prese in considerazione, riteniamo di precisare i fondati motivi che ne suggeriscono l'accoglimento suddividendo la materia in due settori.

1. — *Pensione base di prima categoria e determinazione delle altre categorie.*

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si determina in lire 40.000 mensili, la base della pensione di prima categoria da cui discendono nella giusta percentuale del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento le pensioni pertinenti, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima ed ottava categoria.

Nell'ammontare delle cennate 40.000 lire mensili, resta assorbito l'assegno di integrazione di lire 12.500 mensili che, l'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, aggiunte — come assegno accessorio — alla pensione

base di lire 27.500 mensili. Ne consegue che, per la prima categoria, la fissazione della nuova base di lire 40.000 mensili non è superiore a quanto attualmente percepito fra pensione ed assegno di integrazione e non comporta un ulteriore onere per l'Erario.

Per le altre categorie, e cioè per una parte della seconda e per quelle dalla terza all'ottava categoria, abolendosi il differenziato assegno di integrazione, che l'articolo 11 della citata legge n. 313 del 1968 ha concesso sino alla sesta categoria, si realizza quel giusto indennizzo percentuale rispetto alla base di prima categoria — già disposto con il decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e riconfermato con legge 26 luglio 1967, n. 616 — con un modesto aumento oscillante tra le 2.500 e le 5.000 mensili.

La tabella annessa al presente disegno di legge tiene conto di quanto sopra ristabilendo l'esatto rapporto tra riduzione della capacità lavorativa ed il relativo indennizzo giacchè gli aumenti disposti con la legge n. 313 del 1968 risultano del tutto disorganici verificandosi ingiuste sperequazioni fra le diverse categorie.

2. — *Scala mobile ai titolari di pensioni dirette (art. 10).*

L'articolo 10 del presente disegno di legge propone l'estensione agli invalidi di guerra del congegno di scala mobile, da anni operante a favore dei pensionati dello Stato e fruito da tutte le altre categorie di pensionati e di lavoratori.

Si tende cioè a soddisfare la rivendicazione più sentita e più diffusa fra i mutilati e gli invalidi di guerra, per ottenere che venga loro garantito il valore della pensione in riferimento al costo della vita, il che consentirà agli interessati di affrontare l'avvenire con maggiore fiducia e tranquillità.

Queste considerazioni non possono non avere rilevanza morale e politica per cui, la istituzione della scala mobile, nei termini e con i limiti proposti dall'articolo 10 di questo disegno di legge, costituisce non soltanto un provvedimento finanziario che interessa i mutilati e gli invalidi di guerra, ma

un miglioramento tecnico-giuridico del riordinamento del sistema pensionistico; anzi, ne costituisce il necessario completamento e l'insostituibile garanzia di stabilità e di ordine.

Quanto al congegno per la determinazione della scala mobile si è preferito ispirarsi a quello determinato dall'articolo 1 della legge n. 324 del 1959 per l'applicazione della scala mobile agli stipendi civili dello Stato. Ciò per una esigenza di uniformità legislativa che è parsa logicamente doverosa verso l'Amministrazione anche per il fatto che l'esperienza ha favorevolmente collaudato tale congegno.

Nel fare ricorso a tale congegno già adottato dall'Amministrazione dello Stato si è fatta, peraltro, una essenziale differenza; il risultato dell'applicazione della scala mobile agli stipendi civili dello Stato non modifica l'ammontare dello stipendio base, ma dà luogo ad un assegno che si aggiunge a quello, mentre secondo l'articolo 10 da noi proposto, l'applicazione della scala mobile inciderà direttamente sugli ammontari fissati dalla tabella C modificandoli. Giova inoltre puntualizzare che, nella attuazione pratica del congegno, si considera il trattamento pensionistico di prima categoria di lire 40.000 mensili uguale all'indice 151,16 determinato per il giugno 1968 dal decreto ministeriale 27 luglio 1968, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 29 luglio 1968.

Ne consegue che, ove nel 1969 si verificasse un ulteriore aumento del costo della vita pari a 3 punti percentuali (da 151,16 a 154,16) la pensione di prima categoria di lire 40.000 mensili verrebbe aumentata di lire 1.200 mensili che si ridurrebbero a lire 360 mensili per l'ottava categoria.

L'assegno complementare, riservato ai soli pensionati di prima categoria verrebbe rivalutata di lire 1.200 mensili. Gli assegni di previdenza e di incollocamento di lire 510 mensili.

Oneri questi che non possono destare preoccupazioni per l'Erario non soltanto perchè le partite di pensione dirette diminuiscono sensibilmente anno per anno, come viene precisato nella conclusione di que-

sta relazione, ma anche perchè la concessione della scala mobile toglierebbe motivo a future agitazioni della categoria.

3. — *Adeguamento economico e normativo dell'indennità di assistenza e di compagno (art. 7).*

Considerata la particolare situazione dei grandi invalidi, ai quali è necessario assicurare effettivamente la possibilità di fruire della continua assistenza e di una persona che li accompagni, abbiamo ritenuto di stabilire la nuova indennità nella misura massima di lire 60.000 mensili per il grande invalido ascritto alla lettera A) di superinvalidità e di diminuirla gradatamente di lire 5.000 mensili per ogni successiva lettera di superinvalidità sino a raggiungere lire 25.000 mensili per coloro che fruiscono del trattamento corrispondente alla lettera G).

Inoltre, ritenendo ormai superata la differenziazione dell'indennità tra coloro che risiedono in comuni superiori ed inferiori ai 100.000 abitanti, tenuto conto anche dell'orientamento sociale odierno che mira ad abrogare le diversità zionali di paghe e retribuzioni, ci sembra possibile l'attribuzione dell'indennità nella stessa misura a tutti i grandi invalidi e cioè indipendentemente dal luogo di residenza del pensionato.

Altro problema connesso con l'indennità è quello concernente i grandi invalidi che hanno ottenuto l'accompagnatore militare, previa riduzione dell'indennità di compagno. Per questi si propone di sopprimere la ritenuta mensile, avuto soprattutto riguardo al fatto che il servizio del militare non è continuo e duraturo, ma frazionato nell'arco della giornata e completamente assente nelle ore notturne.

4. — *Trattamento vitalizio di incollocabilità (art. 6).*

Il trattamento da attribuirsi agli invalidi di guerra incollocabili per tassativo disposto di legge costituisce un assai delicato problema la cui giusta soluzione ormai si impone, non essendo stato finora adeguatamente provveduto al riguardo nonostante

che da tempo si insista affinché ai detti invalidi sia assicurato un trattamento adeguato alle loro condizioni.

Si tratta degli invalidi di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e cioè degli invalidi di cui è vietato il collocamento al lavoro, perchè possono riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità propria e dei compagni di lavoro, od alla sicurezza degli impianti data la natura ed il grado delle loro invalidità (gravi malattie mentali e forme contagiose, specie tubercolosi, le quali possono forse, talora, avere temporanei e parziali miglioramenti ma la cui totale guarigione ben difficilmente può essere accettata e garantita nella sua definitività).

In proposito sono da risolversi due importanti questioni e cioè: 1) quale è veramente il giusto trattamento di pensione da attribuirsi a questi invalidi; 2) quali sono le più giuste modalità per la concessione del trattamento di incollocabilità.

Alla retta soluzione di queste due questioni tende questo nostro disegno di legge (articolo 6).

Nella prima parte dell'articolo 6 si stabilisce, infatti, che « i mutilati e gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno delle categorie dalla seconda alla ottava, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidità possono riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità propria e dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vengono iscritti alla prima categoria con l'assegno di superinvalidità e fruiscono del trattamento di cui alla tabella 7, lettera G), n. 5) ».

E nell'ultimo comma del detto articolo si sancisce: « La somma dei vari periodi per i quali è accordato il trattamento rinnovabile non può eccedere i quattro anni al termine dei quali deve essere in ogni caso conferito a vita, ovvero soppresso, salvo ulteriore riammissione per una nuova domanda di parte ».

Non sembra che occorra maggiormente precisare le ragioni che sono alla base di

questa soluzione che si prospetta e ciò perchè è incontestabile che il divieto di essere collocati al lavoro crea, *ope legis*, una assoluta indubbia incapacità a proficuo lavoro e, d'altra parte, è sommamente iniquo che gli invalidi esclusi, per disposto di legge, da ogni possibilità di essere collocati al lavoro vengano sino all'età di 65 anni sottoposti a sempre nuovi accertamenti, per poi perdere definitivamente il trattamento di prima categoria raggiunti i 65 anni, cioè proprio quando, con la vecchiaia che non può che aggravare le loro infermità, essi vengono a trovarsi nelle più disagiate condizioni giacchè, essendo stata loro *negata per tutta la vita la possibilità di lavorare*, non hanno potuto certo fare risparmi.

E se è vero che questo problema riguarda un limitato numero di invalidi, è anche altrettanto vero che la grave situazione in cui si dibattono i neuropsichici e gli altri invalidi incollocabili a sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è tale da meritare tutto il nostro più vivo e più premuroso interessamento.

5. — *Innovazioni nelle Commissioni mediche per le pensioni di guerra (articoli 20, 21 e 22).*

La legge 18 marzo 1968, n. 313, con gli articoli 93, 94 e 95, ha portato alcune innovazioni alle norme già vigenti (articoli 103, 104, 105 della legge 10 agosto 1950, n. 648) che regolavano la composizione e l'attività delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e della Commissione medica superiore, organi tra i più rilevanti dal punto di vista teorico e dei più importanti dal punto di vista pratico, di tutto il sistema pensionistico.

La legge stessa non ha accolto però alcune giuste ed importanti proposte, presentate con numerosi disegni di legge nella precedente legislatura, che, conformemente alle istanze della categoria, assicuravano una più efficace assistenza e tutela degli invalidi di guerra in sede di accertamenti sanitari presso le Commissioni mediche, un migliore equilibrio della loro composizione,

una maggiore collegialità della visita e la più possibile uniformità dei criteri e dei metodi dei giudizi.

Introducendo nella legislazione pensionistica di guerra tali necessarie e giuste innovazioni si avrà non solo la garanzia per l'invalido di essere giudicato con quella obiettiva scrupolosità che è nel suo diritto, ma anche la garanzia per lo Stato che le Commissioni siano messe pienamente in grado di adempiere alle funzioni altissime che la legge assegna loro e che vi adempiano.

In base a tali fondamentali criteri, con gli articoli 20, 21 e 22 del presente disegno di legge proponiamo le necessarie modifiche dei sopracitati articoli 93, 94 e 95 della legge 18 marzo 1968, n. 313: approvandole, il Parlamento verrà finalmente ad accogliere tutte le giuste richieste già da anni avanzate dalla categoria.

Il disegno di legge che vi proponiamo osserva inoltre:

1) un lieve ritocco alla tabella *E* di superinvalidità rimediando, opportunamente, alle seguenti particolari situazioni:

a) *Disarticolazione scapolo-omerale destra.*

Si premette che tutte le disarticolazioni anche se mono-articolari realizzano un danno anatomo-funzionale di carattere cinematico, la cui eco patogenetica si ripercuote necessariamente nei complessi neuro-artromuscolari satelliti, creando le premesse per compatimenti nei distretti privati dell'armonica cinematica indispensabile alle funzioni specifiche settoriali.

Conseguentemente, in perfetta analogia medico-legale a quanto già operato per la disarticolazione dell'anca (ascritta alla lettera G/2), per la disarticolazione scapolo-omerale destra, realizzando una compartecipazione patogenetica di tutto il cingolo scapolo-omerale, e quindi dei muscoli satelliti della respirazione toraco-scapolare, con evidente gravissimo danno della funzione di un distretto indispensabile alla vita fisiologica del disarticolato destro, si propone di aggiornare la lettera G), n. 2, tabella *E*, aggiungendo tale invalidità.

b) *Mentali ascritti alla lettera F) dimessi dal manicomio.*

La tabella *E* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648), ascriveva alla lettera *B*) di superinvalidità l'invalido di guerra mentale durante l'internamento in manicomio provinciale. In caso di dimissioni dal detto luogo di cura il trattamento economico veniva ridotto a quello pertinente alla lettera *F*). La tabella *E* annessa alla legge 18 maggio 1967, n. 318, ha ritenuto di attribuire a tali invalidi la lettera *A-bis*) di superinvalidità ma non ha — in correlazione a questa migliore classificazione — rivalutato il trattamento economico nei casi di dimissioni dall'ospedale psichiatrico provinciale confermando, in questi casi, la concessione della lettera *F*) (recepita nella nuova tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, numero 313).

Sembra invece equo trasferire gli invalidi affetti da « alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale », ascritti alla lettera *F*), n. 7, della tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, alla lettera *E* di superinvalidità istituendo la corrispondente voce n. 5 quando si tratti di malati già ricoverati in manicomio provinciale e dimessi dal luogo di cura a norma dell'articolo 66 del Regolamento dei manicomi approvato con regio decreto 16 aprile 1909, n. 615 (articolo 2).

2) Un modesto ritocco dell'importo dell'assegno complementare elevandolo da lire 37.000 a lire 40.000 mensili, portandolo cioè allo stesso importo della pensione di prima categoria (articolo 1).

3) Una modesta rivalutazione della tabella *F* relativa agli assegni di cumulo di più superinvalidità o di una superinvalidità con un'infermità delle categorie dalla seconda all'ottava (articolo 3).

Si deve qui rilevare che essendosi rivalutata la tabella *C* — pensioni dirette — del 15 per cento circa rispetto alle proposte avanzate con i disegni di legge della scorsa legislatura, di cui sopra è fatto cenno, è necessario rivalutare in egual misura anche la tabella *F* (assegni di cumulo) annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, che

ha stabilito gli assegni di cui trattasi, nella stessa misura proposta con quei disegni di legge.

Ciò per un evidente criterio di organicità e di giustizia.

Ed infatti, rivalutandosi la tabella *C* vengono ad essere automaticamente rivalutati (per il disposto dell'articolo 17, secondo comma, e dell'articolo 18 della legge 18 marzo 1968, n. 313) i cumuli della seconda categoria con altre infermità minori ed i cumuli di due o più infermità della terza e dell'ottava categoria in quanto, per le sopracitate disposizioni di legge, la loro misura viene computata in base alle pensioni tabellari.

Non rivalutare in egual misura anche la tabella *F* significherebbe pertanto commettere una grave ingiustizia ai danni degli invalidi più duramente provati.

D'altra parte la detta tabella *F* comprende un numero limitato di partite (3.200 circa al 31 dicembre 1967) e la modesta rivalutazione proposta per questi assegni comporta un maggior onere non rilevante.

4) Alcune necessarie precisazioni circa l'applicazione delle tabelle di invalidità (articolo 4).

5) Una variazione della tabella *A* (articolo 5).

6) Una lieve modifica alla composizione del Comitato di liquidazione inserendo tra i vice presidenti, di nomina ministeriale, anche un rappresentante dell'ANMIG; ciò a migliore garanzia della massima assistenza e tutela degli invalidi (articolo 19).

7) L'elevazione da lire 36.000 a lire 72.000 annue dell'aumento integratore dovuto per la moglie dell'invalido di prima categoria (articolo 8).

8) Revisione eccezionale per aggravamento (articolo 9).

6. — Pensioni indirette.

Le considerazioni svolte all'inizio di questa relazione circa l'impossibilità in cui venne a trovarsi il Parlamento di dare il proprio assenso all'integrale adeguamento delle pensioni di guerra a causa dell'insufficienza dello stanziamento allora disponibile, val-

gono ovviamente anche per le pensioni indirette la cui attuale misura può dirsi veramente irrisoria; basta infatti ricordare che, in base alle tabelle stabilite dalla legge 18 marzo 1968, n. 313, per queste pensioni, alla vedova di un Caduto spettano lire 22.950 mensili e se ha figli minori a carico od è inabile al lavoro, lire 27.320 mensili (tabella *I*).

Considerando pertanto che fin dal 1963 si era richiesto da più parti che la pensione della vedova di un Caduto fosse determinata nella stessa misura stabilita per la pensione tabellare dell'invalido di prima categoria (tabella *C*) pensione che con il presente disegno di legge viene richiesta in lire 40.000 mensili (cifra peraltro già raggiunta, compreso l'assegno integrativo, con la legge 18 marzo 1968, n. 313), riteniamo giusto e rispondente ad un criterio organico e di umana comprensione, stabilire in lire 40.000 mensili la pensione della vedova sola (tabella *G*).

Ne consegue che anche la pensione dovuta alla vedova con i figli minori a carico od inabile al lavoro (tabella *I*) ed ai genitori e collaterali (tabelle *M*, *O*, *S* e *T*) debbono essere congruamente rivalutate.

Proponiamo inoltre di applicare anche alle pensioni indirette un congegno di scala mobile resolvendo così definitivamente questo doloroso problema e rendendo al fine piena giustizia anche a queste categorie tanto meritevoli.

Proponiamo pertanto quanto segue:

1) *Determinazione della base di indennizzo (articolo 15).*

L'articolo 15 ripropone, in base alle considerazioni sopra esposte, le tabelle di pensione pertinenti alle vedove ed orfani (tabelle *G* ed *I*) ed ai genitori e collaterali (tabelle *M*, *O*, *S* e *T*).

Proponiamo cioè lire 40.000 mensili rispetto alle odierne 22.950 raggiunte con la legge n. 313 del 1968, per le vedove ed orfani ascritti alla tabella *G*; lire 45.000 mensili di fronte alle attuali lire 27.350 corrisposte alla vedova inabile di tabella *I*; lire 20.000 mensili al genitore di Caduto non avente lasciato vedova (tabella *M*), in luogo

delle 13.200 lire attribuite oggi, elevandole a lire 22.500 mensili nel caso di inabilità; lire 10.000 mensili in sostituzione delle odierne 7.880 al genitore di caduto che ha lasciato vedova con diritto autonomo a pensione (tabella *S*), elevate a lire 11.250 nei casi di inabilità (tabella *T*).

Ci sembrano, queste, le basi di indennizzo che non possono non raggiungersi e per le quali non pensiamo sia possibile scendere a trattative per eventuali proposte di riduzioni di esse.

2) *Scala mobile ai titolari di pensioni indirette (articolo 17).*

Il congegno di scala mobile, che proponiamo con l'articolo 17, è analogo, per uniformità di indirizzo, a quello precisato per le pensioni dirette ed a questo devono essere interessati anche gli assegni di previdenza.

Ipotizzando, quindi, un aumento degli stessi 3 punti presunti per le dirette, otterremo, dal primo gennaio 1970, un incremento della pensione della vedova di sottufficiale o soldato di lire 1.200 mensili, di lire 600 mensili per il genitore che fruisce di pensione intera e di lire 300 mensili per quello che è in possesso di pensione ridotta. Gli assegni di previdenza, invece, subirebbero un aumento di lire 510 mensili, giacchè con gli articoli 13 e 16 ne stabiliamo l'importo in lire 17.000 mensili.

3) *Trattamento speciale alle vedove degli invalidi di prima categoria (articolo 11).*

La legge 26 luglio 1957, n. 616, tra le altre innovazioni introdotte nel nostro sistema pensionistico, dispose che alle vedove di invalidi di prima categoria, venuti a morte in seguito all'invalidità pensionata, venisse mantenuta per un anno la pensione del marito, limitatamente alla pensione base, più l'aumento integratore per i figli. L'articolo 32 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, ha, a sua volta, migliorato questo trattamento speciale estendendo, sempre limitatamente al primo anno di vedovanza, il godimento della pensione base del marito,

più l'aumento integratore per i figli, a tutte le vedove ed invalidi di prima categoria, ed aggiungendovi l'assegno complementare, da percepirsi per l'intero se la morte del marito fosse dovuta alla stessa invalidità pensionata, e ridotto di un quinto in caso di morte dovuta ad altra invalidità.

L'articolo 43 della recente legge 18 marzo 1968, n. 313, ha prorogato da un anno a tre anni il trattamento speciale stesso ed ha abolito la riduzione di un quinto dell'assegno complementare nei casi di invalidi deceduti per causa diversa dall'invalidità pensionata.

L'innovazione ha trovato il suo giusto fondamento nella duplice considerazione che la vedova dell'invalido di prima categoria ha dedicata la propria vita all'assistenza, spesso difficile, sempre penosa, di un invalido gravemente colpito. In secondo luogo, di frequente la pensione del marito, per essere egli inabile totalmente a qualsiasi proficuo lavoro, e per essere la moglie prevalentemente occupata dall'assistenza al marito e quindi impossibilitata a prestare la propria opera in un lavoro redditizio stabile e conveniente, costituisce l'unico reddito della famiglia, o almeno il principale. Al giusto motivo di riconoscenza e di apprezzamento per la lunga opera di assistenza, si univa dunque — nel giustificare il trattamento speciale — la considerazione della necessità di non far cessare immediatamente alla vedova l'unica e principale sua risorsa e di assicurarle il mantenimento di questa, prima per un anno e poi per tre anni, onde provvedere a se stessa e alla propria futura condizione.

Con l'articolo 11 di questo disegno di legge, si propone di concedere alla vedova dell'invalido di prima categoria la pensione indiretta con l'aggiunta di un trattamento speciale triennale costituito dalla pensione tabellare del marito, integrata dal 75, 50, 25 e 10 per cento dell'assegno complementare secondo i quattro gruppi di invalidità descritti nel proposto articolo.

Sussistendo poi l'ipotesi che la vedova non possa, entro i tre anni di vedovanza, avere per sé altre risorse economiche, il nostro articolo 11 prolunga anche negli anni successivi il godimento del tratta-

to speciale per quelle vedove il cui reddito, rilevante ai fini fiscali, non sia assoggettabile all'imposta complementare.

L'accoglimento di questa proposta non potrà, in effetti, costituire un nuovo maggiore onere per lo Stato giacchè, di fronte al trattamento complessivo attualmente corrisposto all'invalido di prima categoria, si realizza, in tutti i casi, una immediata economia che è destinata nel futuro a divenire più consistente con la scomparsa degli interessati.

4) *Vedove degli invalidi dalla seconda alla ottava categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità pensionata (tabella L).*

Riteniamo di non aumentare le pensioni di reversibilità stabilite dalla legge 18 marzo 1968, n. 313, per le vedove degli invalidi dalla seconda all'ottava categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità pensionata (tabella L).

Per esse che comunque saranno partecipi del congegno di scala mobile di cui all'articolo 17 del presente disegno di legge, proponiamo i sottoindicati miglioramenti economici:

a) aumento da lire 3.000 a lire 6.000 mensili dell'aumento per i figli minori di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (articolo 12);

b) aumento dell'assegno di previdenza da lire 66.000 annue a lire 204.000 annue, aumento inspiegabilmente non concesso a queste vedove dalla legge 18 marzo 1968, n. 313 (articolo 13);

c) estensione alle dette vedove ed orfani di tabella L dell'indennità speciale annua (tredicesima mensilità) non prevista, per evidente involontaria omissione, dalla legge 18 marzo 1968, n. 313 (articolo 14).

5) *Diritto a pensione della vedova e capitale vedovile (articolo 18).*

Il primo comma dell'articolo 18 di questo disegno di legge, mira a recepire l'attuale orientamento politico-sociale circa la uguaglianza dei diritti delle donne e degli uomini. Si propone infatti che allorchè la

vedova passi a nuove nozze con un uomo non avente redditi superiori ai limiti stabiliti per il conseguimento dei benefici legati all'accertamento dei redditi, mantenga la pensione vedovile in godimento, così come l'articolo 62 della legge n. 313 del 1968 prevede a favore del vedovo che passi a nuove nozze. Il resto dell'articolo è analogo a quello in vigore salvo l'innovazione che concerne lo spostamento da 180 giorni ad un anno del termine per richiedere il capitale vedovile.

* * *

Circa la decorrenza dei benefici previsti dal disegno di legge riteniamo di avere giustamente proposto che:

i miglioramenti economici di cui agli articoli 1, 3, 7, 13, 15 e 16 vengano concessi d'ufficio dal 1° gennaio 1969;

quelli previsti dagli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 18 si applichino dal 1° gennaio 1969 se la domanda di parte verrà predisposta entro un anno dall'entrata in vigore della legge;

la concessione dell'indennità speciale annua, di cui all'articolo 14, alla vedova in possesso di tabella *L* si accordi dal dicembre 1969;

l'applicazione della scala mobile di cui agli articoli 10 e 17 si inizi dal 1° gennaio 1970 tenuto conto delle variazioni dell'indice del costo della vita rispetto al giugno 1969.

* * *

Il presente disegno di legge non prevede la soluzione del particolare problema dei grandi invalidi affetti dalle più tremende invalidità delle lettere *A*, *A-bis* nn. 1 e 3 della tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (ciechi bilaterali, amputati di quattro arti e paraplegici retto-vescicali) — ai quali è doveroso attribuire un trattamento economico che offra loro l'effettiva possibilità di assicurarsi l'indispensabile accompagnamento continuo e l'adeguata assistenza di terzi e di poter superare con maggiore serenità le quotidiane difficoltà della loro vita — giacchè alla relativa soluzione

provvedono le specifiche proposte di legge già presentate su iniziativa parlamentare.

* * *

Onorevoli senatori, queste sono le nostre proposte che mirano a perfezionare il riordinamento delle disposizioni ed a rendere lo strumento legislativo che regola siffatta delicata materia, sempre più aderente alla odierna realtà sociale nella quale devono essere giustamente inseriti questi nostri fratelli attraverso norme che assicurino loro la necessaria tranquillità ed assistenza.

Per concludere, questa nostra non breve relazione diciamo che il relativo maggior onere si aggira, per calcoli effettuati in base ad una situazione statistica delle partite di pensione del dicembre 1966, sui 45 miliardi.

Riteniamo però che il predetto onere, calcolato su di una vecchia statistica al dicembre 1966, ascenda a cifra notevolmente inferiore giacchè i pensionati di guerra dal 1966 ad oggi contano numerosissime e dolorose perdite. Considerata questa costante diminuzione delle partite di pensione, diminuzione destinata ad aumentare nei prossimi anni, possiamo affermare che la copertura della spesa non importerà, quasi di certo, rilevanti aggravii per il bilancio dello Stato.

* * *

In ossequio al preciso disposto dell'articolo 81 della Costituzione, abbiamo indicato nell'articolo 24 del presente disegno di legge, i modi e le fonti di copertura che stimiamo le più convenienti per far fronte al maggior onere che da questo nostro disegno di legge verrà al bilancio dello Stato.

Si tratta di utilizzare a questo fine — come abbiamo dianzi accennato — oltre che le economie conseguenti alla costante diminuzione dei pensionati di guerra anche l'incremento naturale delle imposte dirette ed indirette, ancorchè di quest'ultimo, il Tesoro abbia già tenuto conto nella sua previsione per l'esercizio 1969.

Confidiamo che il Parlamento non mancherà di apprezzare le valutazioni che ci hanno portati a presentare questo disegno di legge e vorrà approvarlo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Pensione vitalizia e assegno)

La tabella *C* di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

L'assegno complementare di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato da lire 444.000 a lire 480.000 annue.

L'assegno di integrazione previsto a favore dei pensionati delle categorie prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta, del settimo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è soppresso.

Art. 2.

(Assegno di superinvalidità)

La tabella *E* prevista dall'articolo 15 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Art. 3.

(Assegni di cumulo)

La tabella *F* prevista dalla legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Art. 4.

(Avvertenze alle tabelle di invalidità)

Le « Avvertenze alle tabelle *A* e *B* » annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, assumono la denominazione di « Avvertenze alle tabelle *A*, *B* ed *E* ».

La lettera *b*) delle predette « Avvertenze », con esclusione del secondo periodo del secondo comma, è sostituita dalla seguente:

« *b*) allorchè la perdita anatomica o funzionale d'un arto sinistro o di segmenti di esso abbia rilevanza ai fini della classi-

ficazione a categoria di pensione di cui alle tabelle di infermità annesse alla presente legge, si deve attribuire la migliore classificazione prevista dalle stesse tabelle per la perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso ».

Dopo la lettera f) delle sopraccitate « Avvertenze » è aggiunta la seguente lettera:

« g) quando nelle tabelle A ed E non sia già specificatamente prevista — per i monconi degli arti superiori od inferiori — una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria od una lettera di superinvalidità immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.

Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell'applicazione della classifica più favorevole sopra prevista ».

Art. 5.

(Modifiche alla tabella A)

Il punto 9) della prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« 9) la disarticolazione del braccio destro o del sinistro o l'amputazione di uno di essi all'altezza del collo chirurgico dell'omero ».

Il punto 4) della seconda categoria di cui alla citata tabella A è soppresso.

Art. 6.

(Trattamento di incollocabilità)

L'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« I mutilati ed invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno delle categorie dalla seconda all'ottava, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (ex articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375), in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute

ed incolumità propria e dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vengono ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità e fruiscono del trattamento di cui alla tabella *E*, lettera *G*, n. 5.

L'incollocabilità è riconosciuta per i periodi di tempo e con le modalità stabilite dall'articolo 13, previo accertamento da parte del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al precedente comma, viene integrata con un ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, designato dal Presidente della stessa. Il giudizio emesso dal predetto Collegio ha effetto solo per quanto riguarda la concessione o meno del trattamento di incollocabilità.

Qualora il Collegio si pronunci per la incollocabilità, la Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, trasmette gli atti al Ministero del tesoro, il quale accertato che la pronuncia di cui sopra sia stata emessa con esclusivo riferimento all'infermità che ha dato luogo alla liquidazione della pensione o assegno di guerra, provvede per l'emissione del decreto concessivo del trattamento di cui al primo comma. Qualora il Collegio si pronunci contro la concessione della incollocabilità, gli atti vengono trasmessi al Ministero del tesoro per l'emissione del relativo decreto negativo.

Il trattamento di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui al precedente articolo 20, nè con l'assegno di incollocamento di cui al successivo articolo 22, nè con l'indennità di disoccupazione.

La somma dei vari periodi per i quali è accordato il trattamento rinnovabile non può eccedere i quattro anni, al termine dei quali esso deve essere per ogni caso conferito a vita, ovvero soppresso, salvo ulteriore riammissione per nuova domanda di parte.

Al trattamento di incollocabilità hanno diritto anche i pensionati di prima categoria che, per una delle infermità che hanno dato luogo alla complessiva classifica di tale prima categoria, vengano riconosciuti incollocabili secondo quanto prescritto dal presente articolo. In questi casi le infermità che non producano gli effetti di cui al primo comma, si aggiungono al trattamento di incollocabilità a titolo di assegno di cumulo nella misura corrispondente alla tabella *F* annessa alla presente legge ».

Art. 7.

(*Indennità di assistenza
e di accompagnamento*)

L'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* annessa alla presente legge, è accordata d'ufficio un'indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| Lettera A) | | L. 60.000 |
| » A-bis) | | » 55.000 |
| » B) | | » 50.000 |
| » C) | | » 45.000 |
| » D) | | » 40.000 |
| » E) | | » 35.000 |
| » F) | | » 30.000 |
| » G) | | » 25.000 |

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A); A-bis), nn. 1 e 2, comma secondo, 3; B), nn. 1, 3 e 4; C); D) ed E), n. 1, della tabella stessa, possono richiedere l'accompagnatore militare senza riduzione dell'importo dell'indennità di cui al precedente comma.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro Ente assistenziale giuridicamente riconosciuto i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali Enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente ».

Art. 8.

(Aumento di integrazione per gli invalidi di prima categoria)

La lettera *a)* di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituita dalla seguente lettera:

« *a)* di lire 72.000 annue per la moglie se convivente col pensionato di prima categoria ».

Art. 9.

(Revisione per aggravamento)

All'articolo 26 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi in cui gli interessati non possano produrre domanda di aggravamento a norma dei commi precedenti, l'Amministrazione può — caso per caso e dopo aver acquisito agli atti l'indispensabile documentazione attendibile e probatoria circa la sussistenza dell'aggravamento dell'invalidità già pensionata od indennizzata — dar corso ad altra eccezionale domanda di parte ».

Art. 10.

(Scala mobile)

La pensione base determinata dalla tabella *C* della legge 18 marzo 1968, n. 313,

quale risulta modificata dalla presente legge, l'assegno complementare per gli invalidi di prima categoria di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, l'assegno di previdenza di cui all'articolo 20 e l'assegno di incollocamento, di cui all'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 313, verranno ogni anno adeguati al costo della vita secondo l'indice calcolato ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324.

A tal fine, per l'intero anno 1969, gli assegni di cui al primo comma si considerano adeguati al costo della vita già rilevato dall'ISTAT per il periodo 1° luglio 1967 - 30 giugno 1968, il cui indice con decreto ministeriale 27 luglio 1968, è stato riconosciuto pari a 151,16.

Per i successivi anni, a decorrere dal 1° gennaio 1970, si calcoleranno in aumento i punti di differenza che risulteranno fra l'indice predetto e quello che, ogni anno, verrà rilevato dall'ISTAT secondo le modalità contenute nella citata legge 27 maggio 1959, n. 324.

Art. 11.

(Trattamento speciale per le vedove di invalidi di prima categoria)

L'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Alla vedova di invalido di prima categoria spetta la pensione nella misura stabilita dalla tabella G, o dalla tabella I, per le vedove di cui agli articoli 42 e 48. In aggiunta a tale pensione tabellare le verrà attribuita come trattamento speciale la pensione base che era pertinente al marito ai sensi della tabella C.

Qualora il marito avesse assegno di superinvalidità, il trattamento speciale comprenderà altresì il 75 per cento dell'assegno complementare di cui al terzo comma dell'articolo 11 della presente legge nel caso di assegno di superinvalidità della lettera A), il 50 per cento dello stesso assegno complementare nei casi delle lettere A-bis),

B), C), D), ed il 25 per cento dello stesso assegno complementare nei casi delle lettere E), F) e G) nonchè il 10 per cento del predetto assegno complementare allorchè si tratti di invalidi di prima categoria senza assegno di superinvalidità.

Il trattamento complessivo stabilito nel comma precedente è dovuto, per tre anni, a tutte le vedove di invalidi di prima categoria.

Tale trattamento spetta anche dopo il terzo anno di vedovanza alle vedove di invalidi di prima categoria il cui reddito non sia assoggettabile all'imposta complementare, qualunque sia la data di morte del marito. Per ottenere il beneficio l'interessato dovrà presentare domanda alla Direzione provinciale del tesoro competente.

Alle vedove le quali, dopo il terzo anno di vedovanza, non fruiranno del trattamento speciale di cui al presente articolo, spetta la pensione nella misura stabilita dalla annessa tabella G oppure dalla annessa tabella I a norma degli articoli 42 e 48.

La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, anche se deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, vengono assimilati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di cui all'articolo 42 ed ai successivi articoli 50, 51 e 52 ».

Art. 12.

(Trattamento dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla seconda all'ottava categoria deceduti per cause diverse dalla invalidità di guerra)

Il terzo comma dell'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui con la vedova coesistano orfani minorenni, il trattamento di cui al presente articolo è aumentato di lire 72.000 annue per ogni orfano minore ».

Art. 13.

(Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla seconda alla ottava categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra)

L'assegno di previdenza di cui all'articolo 60 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato da lire 66.000 annue a lire 204.000 annue.

Art. 14.

(Indennità speciale annua dovuta ai titolari di pensione indiretta)

L'indennità speciale annua prevista dall'articolo 79 della legge 18 marzo 1968, numero 313, a favore dei titolari del trattamento di pensione stabilito dalle tabelle G, I, M, O, S, T annesse alla predetta legge, è estesa a favore dei titolari della tabella L di cui all'articolo 59 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 15.

(Pensioni indirette)

Le tabelle G, I, M, O, S, T previste dalla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge.

Art. 16.

(Assegno di previdenza)

L'assegno di previdenza previsto in lire 114.000 annue dagli articoli 46, 54, 65 e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono elevati a lire 204.000 annue.

Art. 17.

(Scala mobile per le pensioni indirette)

Le pensioni determinate dalle tabelle G, I, M, O, S, T e gli assegni di previdenza previsti dai precedenti articoli 13 e 16 verranno

no ogni anno adeguati al costo della vita secondo l'indice calcolato ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324.

A tale fine, per l'intero anno 1969, le pensioni e gli assegni indicati nel primo comma, si considerano adeguati al costo della vita già rilevato dall'ISTAT per il periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1968, il cui indice, con decreto ministeriale 27 luglio 1968, è stato riconosciuto pari a 151,16.

Per i successivi anni, a decorrere dal 1° gennaio 1970, si calcoleranno in aumento i punti di differenza che risulteranno fra l'indice predetto e quello che, ogni anno, verrà rilevato dall'ISTAT secondo le modalità contenute nella citata legge 27 maggio 1959, n. 324.

Lo stesso congegno si applica alle pensioni di reversibilità ordinaria previste dalla tabella *L* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 18.

(Perdita della pensione - Nuove nozze - Capitale vedovile)

L'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione. Se, tuttavia contragga nozze con uomo che fruisca di reddito in misura inferiore ai limiti previsti dall'articolo 20, ne conserva il diritto sino a che non venga meno la predetta condizione economica.

Se le nuove nozze siano contratte con uomo in possesso di redditi superiori ai limiti di cui sopra, la vedova ha diritto a conseguire un capitale pari a:

sette annualità della pensione vedovile di guerra, contemplata nella annessa tabella *G*, se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 25 anni;

sei annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 25, ma non i 30 anni;

cinque annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 30, ma non i 35 anni;

quattro annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35, ma non i 40 anni;

tre annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 40, ma non i 50 anni;

due annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato il 50° anno di età.

La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata entro il termine perentorio di un anno, dalla data del nuovo matrimonio o dalla consegna del libretto di pensione, se il matrimonio è avvenuto anteriormente.

Alla liquidazione dei benefici stabiliti dal presente articolo provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro ».

Art. 19.

(Comitato di liquidazione)

Il quarto comma dell'articolo 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« È in facoltà del Ministro del tesoro di affidare le funzioni di vice presidente del Comitato a non oltre cinque membri di esso, scelti tra i magistrati in servizio o a riposo della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di Consigliere. Uno dei vice presidenti dovrà essere scelto tra i membri designati dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, sempre che abbia una delle qualifiche di cui al presente comma ».

Art. 20.

(Commissioni mediche per le pensioni di guerra)

L'articolo 93 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare o del civile vengono eseguite mediante visita diretta da parte di una Commissione presieduta da un sanitario libero docente in una materia specialistica pertinente alla pensionistica di guerra o primario ospedaliero di ruolo in

un ospedale civile di prima classe, e composta per un terzo da ufficiali medici, per un terzo da medici appartenenti al personale civile dello Stato di ruolo o a contratto, ed un terzo da medici civili scelti tra quelli designati dall'Associazione nazionale per i mutilati ed invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonchè da un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, da uno avente la qualifica di partigiano combattente e da uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile della Commissione medica di cui al precedente comma farà parte, altresì, un sanitario specialista in ginecologia.

La Commissione giudica con l'intervento di almeno cinque membri di cui, oltre al Presidente o altri da lui designati, almeno un medico militare, un medico appartenente al personale civile dello Stato, ed un medico designato dall'Associazione nazionale per i mutilati ed invalidi di guerra. Dovrà in ogni caso partecipare al collegio almeno uno dei medici designati dall'Associazione che rappresenta la categoria cui appartiene il visitando.

Il Ministro del tesoro, con suo decreto, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro della difesa, determina le sedi delle Commissioni e ne nomina i componenti.

La visita del militare o del civile cui si riferiscono gli accertamenti dovrà essere una visita collegiale, corredata da tutti i pertinenti esami di laboratorio, a norma delle regole di applicazione annesse alle tabelle *A* e *B* della presente legge, e la decisione dovrà essere presa dalla Commissione su relazione scritta di uno dei medici partecipanti alla visita, con funzioni di relatore, motivante la decisione con la diagnosi e con la valutazione medico-legale del caso nello spirito della pensionistica di guerra.

Qualora il militare o il civile da sottoporre a visita sia internato in manicomio, la Commissione può pronunciare il suo parere in base ad un certificato del Direttore

dello stabilimento, accompagnato dai documenti clinici pertinenti al caso.

La Commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione dell'invalidità secondo le tabelle annesse alla presente legge.

I componenti della Commissione, eventualmente dissenzienti, dichiarano nel verbale i motivi del dissenso.

Nei casi di classificazione dell'inabilità e quando all'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro sia subordinato il riconoscimento del diritto a pensione, una copia del verbale della visita viene consegnata allo interessato che, entro trenta giorni, deve dichiarare se accetta il parere. Trascorso tale termine senza che l'interessato abbia espresso la sua volontà in merito, il giudizio si intende accettato dalla parte.

Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto nel termine di giorni trenta, all'esame della Commissione medica superiore di cui al successivo articolo 94, che dovrà pronunciarsi su visita diretta. In tale caso, l'interessato può farsi assistere da un medico di fiducia ».

Art. 21.

(Commissione medica superiore)

L'articolo 94 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« La Commissione medica superiore competente a riesaminare i giudizi delle Commissioni di cui all'articolo precedente, è nominata dal Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanità e della difesa.

Essa è presieduta da un sanitario docente universitario di ruolo specialista in una delle materie pertinenti alla pensionistica di guerra, oppure da un medico appartenente al personale civile dello Stato con qualifica non inferiore a quella di Ispettore generale della sanità, oppure da un Ufficiale medico con il grado di Ufficiale generale.

La Commissione medica superiore è nominata, come il suo Presidente, con decreto del Ministro del tesoro di concerto

con i Ministri della sanità e della difesa, ed è composta da venti ufficiali medici con almeno il grado di maggiore, o di capitano purchè si tratti di medici in possesso di libera docenza, da venti medici appartenenti ai ruoli civili del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a quella di Medico provinciale e da venti sanitari civili di cui dieci scelti tra quelli proposti dalla Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra, cinque fra quelli proposti dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra e tre fra quelli proposti dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra, nonchè da un sanitario avente la qualifica di partigiano combattente e da uno avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione ».

Art. 22.

(Funzionamento della Commissione medica superiore)

L'articolo 95 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« La Commissione medica superiore, può anche funzionare suddividendosi in Sottocommissioni, nominate dal Presidente, il quale designerà anche il Presidente di ciascuna di esse tra i componenti chiamati a comporla. Per ogni giudizio il Presidente della Commissione, o quello della Sottocommissione competente, nominerà un relatore.

La Commissione o Sottocommissione decide con l'intervento di almeno sette dei suoi membri tra i quali il Presidente, il relatore, e almeno un Ufficiale medico, un sanitario civile dei ruoli del Ministero della sanità, e uno dei sanitari designati dalla Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra. Del collegio dovrà far parte in ogni caso un sanitario scelto tra quelli designati dall'Associazione nazionale alla cui categoria appartiene il visitato, ed uno almeno che sia specialista nella materia riguardante l'invalidità in esame.

La Commissione medica superiore è competente a riesaminare su richiesta dell'in-

interessato le decisioni delle Commissioni mediche di cui all'articolo 92, ed in ogni caso, su richiesta del Ministero del tesoro sollecitata dal Comitato di liquidazione di cui all'articolo 89, ad esprimere giudizi sulla dipendenza delle infermità rilevate da causa di servizio di guerra o della loro interdipendenza da infermità precedentemente pensionata anche nel senso dell'aggravamento.

La Commissione decide sull'esame dei documenti clinici che le vengono sottoposti e di quelli che ritiene di richiedere a completamento della documentazione. Allorchè giudica per riesame dei giudizi della Commissione di cui all'articolo 92, il giudizio sui documenti viene integrato dalla visita medica diretta dell'interessato da parte del medico relatore e di almeno altri due componenti la Commissione, preceduta dai pertinenti esami clinici e di laboratorio ripetuti sotto la responsabilità della Commissione. Tali visite possono anche essere delegate, sempre alla presenza del relatore, ad una autorità sanitaria locale ».

Art. 23.

(Decorrenza dei benefici)

La decorrenza dei maggiori benefici disposti dalla presente legge è stabilita dal 1° gennaio 1969 e verranno accordati d'ufficio, ma le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 18 della presente legge si applicheranno dal citato 1° gennaio 1969 se la domanda verrà prodotta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Alla rivalutazione delle pensioni prevista dagli articoli 10 e 17 si provvederà dal 1° gennaio 1970 secondo i rilevamenti statistici dell'ISTAT di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324.

L'indennità speciale annua prevista dall'articolo 14 a favore dei titolari di tabella *L* decorre dal dicembre 1969 alle condizioni stabilite dall'articolo 79 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 24.

(Copertura finanziaria)

Il maggior onere di bilancio derivante dall'applicazione della presente legge verrà coperto parte con le economie conseguenti alla riduzione delle partite di pensione di guerra, che si realizzeranno sullo specifico capitolo del bilancio dello Stato e, il restante, con la devoluzione a questo titolo dell'incremento naturale del gettito delle imposte dirette ed indirette.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a predisporre le note di variazione al bilancio dell'esercizio 1969 che stimerà opportune a questo fine.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

| GRADI MILITARI | 1 ^a Cat. | 2 ^a Cat. 90% | 3 ^a Cat. 80% | 4 ^a Cat. 70% | 5 ^a Cat. 60% | 6 ^a Cat. 50% | 7 ^a Cat. 40% | 8 ^a Cat. 30% |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Annuo | Annuo | Annuo | Annuo | Annuo | Annuo | Annuo | Annuo |
| Sottufficiali e truppa . . . | 480.000 | 432.000 | 384.000 | 336.000 | 288.000 | 240.000 | 192.000 | 144.000 |
| Ufficiali inferiori | 552.000 | 496.800 | 441.600 | 386.400 | 331.200 | 276.000 | 220.800 | 165.600 |
| Ufficiali superiori | 607.200 | 546.480 | 485.760 | 425.040 | 364.320 | 303.600 | 242.880 | 182.160 |
| Ufficiali generali | 667.920 | 601.128 | 534.336 | 467.544 | 400.752 | 333.860 | 267.168 | 200.376 |

TABELLA E

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'

A)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) e a sordità bilaterale assoluta e permanente.

2. — Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

(Annue . . . L. 984.000)

A-bis)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2. — Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere l'individuo oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati.

In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigi-

lanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.

3. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

(Annue . . . L. 840.000)

B)

1. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente e nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

2. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

3. — La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.

4. — La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue . . . L. 667.400)

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C)

1. — Perdita di un arto superiore o di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue . . . L. 412.900)

D)

1. — Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue . . . L. 384.000)

E)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

2. — Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

3. — Perdita di dieci oppure nove dita delle mani compresi i pollici.

4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

5. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale in soggetti dimessi dagli Istituti psichiatrici provinciali a sensi dell'articolo 66 del Regolamento dei manicomi, approvato con regio decreto 16 aprile 1909, n. 615.

(Annue . . . L. 344.600)

F)

1. — Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

5. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

6. — Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

7. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

8. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue . . . L. 264.100)

G)

1. — Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2. — La disarticolazione di un'anca o quella del braccio destro o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.

3. — Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera), che rendono l'individuo incapace a qualsiasi attività.

4. — Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

5. — Invalidi dichiarati incollocabili ai sensi dell'articolo 21 perchè di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

(Annue . . . L. 227.400)

TABELLA I

CUMULO

| | |
|---|--------------|
| Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A) e A-bis) | L. 1.035.000 |
| Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere A) e A-bis) e l'altra contemplata nelle lettere C), D) ed E) » | 690.000 |
| Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B) e l'altra nelle lettere C), D) ed E) » | 552.000 |
| Per altre due superinvalidità contemplate nella tabella E) » | 414.000 |
| Per una seconda infermità della 1 ^a categoria della tabella A) » | 345.000 |
| Per una seconda infermità della 2 ^a categoria della tabella A) » | 276.000 |
| Per una seconda infermità della 3 ^a categoria della tabella A) » | 248.000 |
| Per una seconda infermità della 4 ^a categoria della tabella A) » | 220.000 |
| Per una seconda infermità della 5 ^a categoria della tabella A) » | 194.000 |
| Per una seconda infermità della 6 ^a categoria della tabella A) » | 165.000 |
| Per una seconda infermità della 7 ^a categoria della tabella A) » | 138.000 |
| Per una seconda infermità della 8 ^a categoria della tabella A) » | 96.000 |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLE G E I

VEDOVE ED ORFANI

| | Tabella G | Tabella I |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Sottufficiali e truppa | 480.000 | 540.000 |
| Ufficiali inferiori | 552.000 | 621.000 |
| Ufficiali superiori | 607.200 | 683.100 |
| Ufficiali generali | 667.920 | 751.410 |

TABELLE M E O

GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI

(Pensioni normali)

| | Tabella M | Tabella O |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Sottufficiali e truppa | 240.000 | 270.000 |
| Ufficiali inferiori | 276.000 | 310.500 |
| Ufficiali superiori | 303.600 | 341.550 |
| Ufficiali generali | 333.960 | 375.700 |

TABELLE S E T

GENITORI

(Pensioni speciali)

| | Tabella S | Tabella T |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Sottufficiali e truppa | 120.000 | 135.000 |
| Ufficiali inferiori | 138.000 | 155.250 |
| Ufficiali superiori | 151.800 | 170.775 |
| Ufficiali generali | 166.980 | 187.850 |